

(N. 2214)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1952

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso a convalidare il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, emanato ai sensi delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, per provvedere alla concessione di contributi da erogare, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, agli agricoltori colpiti dalle alluvioni verificatesi nel decorso anno in Sicilia in Calabria ed in Sardegna.

Con tale decreto si è fatto luogo in base

alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, per il corrente esercizio finanziario, della somma di lire 150.000.000 occorrente per i fini di che trattasi.

La convalidazione del decreto in parola è richiesta dal disposto dell'ultimo del già citato articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, concernente la prelevazione di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

ALLEGATO.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 31 ottobre 1951, n. 1117;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 150.000.000 che si inscrivono al sottoindicato capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il detto esercizio finanziario:

Capitolo n. 145-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Contributi da erogare a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, in favore degli agricoltori danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1951, in Calabria, Sicilia e Sardegna	L. <u>150.000.000</u>
--	-----------------------

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI.

Visto: *il Guardasigilli*: ZOLI.